

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2023, n. 40.

Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005. (23R00541)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2023, n. 41.

Istituzione del registro degli impianti protesici mammari. Sostituzione dell'articolo 20-ter della l.r. 40/2005. (23R00551)..... Pag. 2

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2023, n. 1.

Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3-bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche. (23R00462)..... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2023, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) e successive modifiche. (23R00463)..... Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2023, n. 21.

Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali 2/2013 e 20/2013). (23R00421) .. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 maggio 2023, n. 22.

Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili. (23R00422)..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2023, n. 23.

Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. «cratere», con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti. (23R00423)..... Pag. 18

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 19.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di aprile. (23R00535) Pag. 33




LEGGE 20 ottobre 2023, n. 20.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021s. Mese di giugno. (23R00536). Pag. 35

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 21.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di settembre. (23R00537). Pag. 38



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2023, n. 40.

Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 10 novembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *n*), dello statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata con il coinvolgimento dell'associazionismo alieutico nella gestione delle acque interne, della fauna ittica e della pesca dilettantistica, ha avuto ricadute positive sia in termini di efficacia delle azioni, sia dal punto di vista della valorizzazione e promozione del territorio, agevolate proprio dalla presenza capillare delle associazioni sul territorio regionale;

2. Al fine di assicurare un miglior presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca in relazione alla tutela della fauna ittica ed alla promozione dell'attività alieutica, si introduce nell'ordinamento regionale la possibilità, entro i limiti previsti dalla presente legge, di dare in concessione tratti di acque interne alle associazioni a scopo di pesca dilettantistica;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Inserimento dell'art. 4-quater nella legge regionale n. 7/2005.

1. Dopo l'art. 4-ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:

«Art. 4-quater (*Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori*). — 1. La competente struttura della giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, può concedere, nei limiti di cui al comma 2, la gestione dell'attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per

la pesca di cui all'art. 2, alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni di cui all'art. 4-ter.

2. La concessione di cui al comma 1 non può interessare più del 15 per cento delle acque interne di interesse per la pesca di cui all'art. 2.

3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ufficio competente in materia di pesca, che si coordina con l'ufficio competente in materia di gestione del demanio idrico. La concessione è rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. L'ufficio competente in materia di pesca, con periodicità annuale, procede alla verifica del rispetto di quanto indicato nel disciplinare di concessione di cui al comma 5 ed all'eventuale revoca della concessione in caso di gravi negligenze e inadempienze da parte del concessionario.

4. Alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l'impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.

5. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione. Lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della giunta regionale.

6. L'attività di concessione è esercitata senza fini di lucro. Il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo. Tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.».

Art. 2.

Pesca dilettantistica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 7/2005

1. Alla fine della lettera *c*) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2005 sono aggiunte le parole:
«di cui all'art. 7».

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 ottobre 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00541



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2023, n. 41.

**Istituzione del registro degli impianti protesici mammari.
Sostituzione dell'articolo 20-ter della l.r. 40/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 62 del 17 novembre 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Vista la legge 5 giugno 2012, n. 86 (Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n. 207 (Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 1 della legge n. 86/2012 prevede, accanto all'istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari, l'istituzione di registri regionali aventi lo stesso contenuto;

2. È necessario, pertanto, integrare l'elenco dei registri di rilevante interesse sanitario contenuto nell'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005, prevedendo anche l'istituzione del registro regionale degli impianti protesici mammari;

3. Si evidenzia che il disciplinare tecnico, allegato al decreto ministeriale salute n. 207/2022, indica i requisiti di sicurezza necessari ad assicurare che la gestione del registro avvenga in conformità alle disposizioni del codice della *privacy* e, pertanto, è opportuno richiamarlo esplicitamente in legge;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario.
Sostituzione dell'art. 20-ter della legge regionale
n. 40/2005.*

1. L'art. 20-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 20 ter (*Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario*). — 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:

- a) registro tumori;
- b) registro difetti congeniti;
- c) registro malattie rare;
- d) registro malattie demielinizzanti;
- e) registro degli impianti protesici mammari.

2. I registri di patologia di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera e), è istituito per le finalità specificamente previste all'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2012, n. 86 (Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori); con il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n. 207 (Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari) sono disciplinati, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 86/2012 i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione, le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all'impianto e la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento



europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 novembre 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00551

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2023, n. 1.

Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3- bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 Ordinario del 18 aprile 2023*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-

cenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, disciplina le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del contributo straordinario concesso, ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo 23, alle ASP, al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali destinati ai soggetti a rischio di esclusione sociale gestiti dalle stesse ASP.

Art. 2.

Ambito d'applicazione

1. I soggetti beneficiari del contributo straordinario di cui al presente regolamento sono le ASP costituite ai sensi della l. r. n. 2/2019, con sede legale nel territorio della Regione.

2. Il contributo straordinario ha ad oggetto la copertura totale o parziale di perdite nella gestione, riferite alle annualità 2020 e 2021, derivanti dalle passività pregresse delle IPAB oggetto delle procedure di trasformazione di cui alla l. r. n. 2/2019 o dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal Governo per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Possono accedere al contributo straordinario le ASP che abbiano già esperito la procedura di cui all'articolo 16, comma 8-*bis*, della l. r. n. 2/2019, nelle ipotesi in cui il piano di dismissione adottato risulti insufficiente a coprire i disavanzi pregressi, ovvero la procedura di alienazione abbia avuto esito infruttuoso attraverso almeno due incanti.

4. Possono, altresì, accedere al contributo straordinario le ASP per le quali la procedura di cui all'articolo 16, comma 8-*bis*, della l. r. n. 2/2019 non possa trovare applicazione.

Art. 3.

Modalità e criteri di concessione del contributo straordinario


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, il contributo straordinario è concesso tramite riparto proporzionale delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 25, comma 1-*ter*, della l. r. n. 2/2019, in relazione al risultato di gestione indicato nel conto economico del bilancio di esercizio 2021 di ciascuna ASP, nonché alle passività pregresse evidenziate nella relazione trasmessa ai sensi del comma 3, lettera c).

2. Le domande per l'ammissione al contributo sono presentate dalle ASP sulla base di appositi avvisi pubblici adottati annualmente dalla Direzione regionale competente in materia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.

3. Alle domande di cui al comma 2 sono allegati i seguenti documenti:

a) i dati identificativi dell'Azienda;

b) la copia del conto economico del bilancio d'esercizio riferito all'annualità 2021 corredato delle relazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione legale dei conti, attestanti la riconducibilità delle perdite di esercizio alle casistiche di cui all'articolo 23, comma 3-*bis*, della l. r. 2/2019;



c) una relazione contenente la descrizione delle perdite di esercizio derivanti dalle passività pregresse delle IPAB trasformate o dallo stato di emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, già rilevate al termine dell'esercizio finanziario 2020, come risultanti nel bilancio di esercizio 2021, distinte per tipologia;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ASP e corredata da adeguata documentazione illustrativa, attestante che la richiesta di contributo è presentata a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3 o comma 4.

4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 possono prevedere ulteriore documentazione da inviare a corredo della domanda di ammissione al contributo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

23R00462

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2023, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 35 Ordinario del 2 maggio 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 5 del r.r. 11/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «le inserzioni a pagamento,» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11

1. All'art. 8 del r.r. 11/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «su richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di B.U.R.» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 11 del r.r. 11/2012

1. L'art. 11 del r.r. 11/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Spese e tariffe*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 120, della l.r. 12/2011 e successive modifiche, la pubblicazione degli atti sul B.U.R. non comporta oneri a carico dei richiedenti, fermo restando l'obbligo di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo quando dovuta ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Il costo per la richiesta di copie di atti pubblicati sul B.U.R. è a carico del soggetto richiedente secondo le tariffe riportate nell'allegato «B» al presente regolamento.

Art. 4.

Modifica dell'art. 14 del r.r. 11/2012

1. Il comma 3 dell'art. 14 del r.r. 11/2012 è sostituito dal seguente:

«3. L'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti da pubblicare sul Bollettino Ufficiale, qualora dovuta, deve essere trasmessa secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente regolamento.»

Art. 5.

Modifiche all'allegato A al r.r. 11/2012

1. L'allegato «A» del regolamento regionale 11/2012 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Allegato "A"»

Disposizioni Tecniche

1. Funzioni del portale regionale

Il portale regionale (www.regione.lazio.it), nella sezione «La Regione/BUR-Bollettino Ufficiale», consente:

a) l'accreditamento al Portale regionale ai fini dell'inserimento delle richieste di pubblicazione;

b) l'inserimento degli atti da pubblicare nella sezione «Area riservata» del Portale regionale con accesso tramite SPID/CNS/CIE;



c) la consultazione e la possibilità di effettuare download immediati delle ultime edizioni del B.U.R.;

d) l'accesso alle funzionalità di ricerca ai fini della consultazione e del download delle edizioni e/o di atti puntuali.

2. Richiesta di accreditamento

Per utilizzare il servizio, gli utenti devono accedere alla sezione "Area riservata (accreditamento e pubblicazione)" del Portale regionale, selezionare la voce "Richiesta Accreditamento", compilare l'apposito form, salvare i dati inseriti e procedere all'invio del form. La Redazione BUR procede alla valutazione della richiesta e, in caso di esito positivo, l'utente riceverà apposita comunicazione tramite e-mail.

I dati da inserire nel modulo di registrazione sono indicati nella "Guida operativa per gli utenti esterni" disponibile sul sito della Regione Lazio, Bollettino Ufficiale – BUR, "Normativa e Manualistica".

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dei dati inseriti all'atto della compilazione del form di accreditamento.

3. Inserimento nel portale regionale degli atti da pubblicare

I soggetti accreditati ai sensi del paragrafo 2 possono richiedere la pubblicazione di atti ed eventuali allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, attraverso l'"Area Riservata (accreditamento e pubblicazione)", selezionando la voce "Richiesta di Pubblicazione", che consentirà di compilare l'apposito form e caricare il testo da pubblicare.

Gli allegati dell'atto da pubblicare devono essere redatti con le modalità tecniche indicate nel "Manuale per la redazione degli atti" disponibile sul sito della Regione Lazio, Bollettino Ufficiale – BUR, "Normativa e Manualistica" e devono essere trasmessi, unitamente all'atto, mediante le apposite funzionalità di upload, le quali richiedono anche di specificare l'ordine cronologico di pubblicazione degli allegati rispetto all'atto cui si riferiscono.

Gli atti per i quali viene richiesta la pubblicazione devono essere conformi all'originale e trasmessi dal soggetto che la richiede, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e devono altresì essere redatti secondo le indicazioni riportate nel Manuale on-line, adottato con determinazione del Direttore regionale competente e disponibile nel portale regionale, sezione "Normativa e Manualistica".

L'utente può verificare in qualsiasi momento l'*iter* della richiesta di pubblicazione e consultare l'elenco di tutte le richieste effettuate.

La richiesta di pubblicazione deve avere ad oggetto un singolo atto da pubblicare. Qualora si debbano pubblicare più atti è necessario compilare tanti form quanti sono gli atti da pubblicare.

L'utente è tenuto a rispettare le modalità di trasmissione dell'istanza e degli atti da pubblicare contenute nel presente regolamento e nel manuale on-line pubblicato sul sito, pena la mancata pubblicazione degli atti trasmessi.

4. Imposta di bollo

L'assolvimento dell'imposta di bollo cartaceo/virtuale, qualora dovuta in base alla normativa vigente, dovrà essere attestata tramite invio a mezzo PEC della copia dell'atto da pubblicare, previa applicazione e annullamento della marca da bollo, nel caso di bollo cartaceo, o del numero di autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, nel caso di bollo virtuale. Qualora l'imposta sia stata assolta in formato cartaceo, l'attestazione dovrà essere trasmessa anche a mezzo posta mediante plico raccomandato o consegna a mano presso l'ufficio accettazione posta regionale.

5. Modalità per l'archiviazione, la conservazione dell'edizione informatica del B.U.R. e il corretto trattamento dei dati personali

Per l'archiviazione e la trasmissione dei documenti mediante strumenti informatici e telematici si rinvia alle norme di cui al regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente regolamento.

La Regione Lazio individua, previo compimento degli atti all'uopo necessari e nel rispetto della normativa vigente, il soggetto, anche nella veste di società regionale partecipata, presso cui collocare la piattaforma informatica a supporto dell'edizione digitale del B.U.R.

La piattaforma è accessibile attraverso il portale istituzionale della Regione Lazio.

I servizi di archiviazione e di conservazione sono forniti, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla normativa vigente, dalla Regione anche per il tramite di società partecipata o da altro soggetto qualificato in grado di garantire il rispetto delle norme relative alla conservazione e alla tutela dei dati.

5.1 Archiviazione del Bollettino Ufficiale telematico


Il B.U.R. telematico della Regione Lazio, in base ai principi di diplomazia del documento digitale, è un documento informatico nativo del quale sono garantiti identità ed integrità.

Per quanto attiene ai metadati che garantiscono l'identità del documento, in ogni edizione del B.U.R. sono indicati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) la data di pubblicazione;
- b) la sua forma documentaria e digitale;
- c) l'ufficio competente;
- d) l'apposizione, all'edizione completa, della firma digitale ad opera del direttore responsabile, prima della sua diffusione sul portale istituzionale della Regione Lazio.

Per quanto attiene all'integrità, i metadati che la garantiscono, in particolare, sono:

- a) il nominativo della persona responsabile per il documento;
- b) l'apposizione, all'edizione completa, della firma digitale ad opera del direttore responsabile, prima della sua diffusione sul portale istituzionale della Regione Lazio.



Di ogni edizione del B.U.R. possono essere estratte copie analogiche ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche.

Ogni edizione del Bollettino costituisce un'unità archivistica a sé stante.

Le edizioni del B.U.R. formano una serie archivistica annuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutte le edizioni del B.U.R. sono a conservazione illimitata.

Al fine dell'archiviazione e successiva conservazione come documento informatico, a ogni edizione del B.U.R. vengono associati metadati di identità e di integrità.

5.2 Conservazione

Il processo di conservazione del B.U.R. digitale garantisce la validità legale dei documenti.

I file delle edizioni del B.U.R. sono firmati digitalmente dal responsabile.

Le edizioni antecedenti all'entrata in vigore del Bollettino telematico sono consultabili presso la Biblioteca giuridica della Giunta regionale.»

Art. 6.

Modifiche all'allegato B del r.r. 11/2012

1. L'allegato «B» del regolamento regionale 11/2012 è sostituito dal seguente:

«Allegato “B”

Tariffe

Richiesta, presso le sedi regionali, di copia analogica consegnata a mano o trasmessa a mezzo posta di un atto pubblicato sul B.U.R.

Nel caso di richiesta, presso gli uffici regionali, di copia analogica consegnata a mano o trasmessa per posta cartacea, di un atto pubblicato sul B.U.R. è dovuto il pagamento di un contributo pari a quello previsto per la riproduzione di copia di atto amministrativo, ai sensi dell'allegato “V” del r.r. 1/2002 e successive modifiche, maggiorato delle eventuali spese di spedizione.»

Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il presidente: ROCCA

23R00463

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2023, n. 21.

Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali 2/2013 e 20/2013).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 - Ordinario del 17 maggio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 89/1 del 2 maggio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2023 N. 21

Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali 2/2013 e 20/2013).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali 2/2013 e 20/2013).

Art. 1.

Integrazione alla l.r. 31/2013

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali 2/2013 e 20/2013) è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico). — 1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Abruzzo la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del



decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque giorni.»

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 89/1 del 2 maggio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00421

LEGGE REGIONALE 17 maggio 2023, n. 22.

Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 - Ordinario del 17 maggio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

Visto l'art. 21 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 89/4 del 2 maggio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2023 N. 22

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023, 11/2023 IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI ED INDIFFERIBILI.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023, 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Capo I

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Art. 1.

Modifiche alla l.r. 146/1996

1. Al comma 1 dell'art. 29-bis della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), come inserito dall'art. 9 della l.r. n. 5/2023, le parole «dati ed informazioni dai sistemi informativi delle medesime ASL, nel rispetto dei principi di privacy e di rispetto dei dati stessi» sono sostituite dalle seguenti: «ed esclusivamente dati contabili e/o di produzione dai sistemi informativi delle medesime ASL.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 22/2022

1. All'art. 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società *in house* della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, la giunta regionale autorizza la Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale ad incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al comma 1.»;


b) il comma 8 è sostituito con il seguente:

«8. Per le annualità successive al 2024, i cui oneri sono quantificati in euro 240.000,00 per ciascun anno, si provvede con legge di bilancio mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, titolo 1 del bilancio regionale assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 24/2022

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali numeri 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) è abrogato.



Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 47/2022

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47 (Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici) le parole «decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso» sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2022 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, al procedimento di legittimazione si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990.»

Art. 5.

Modifica all'art 28 della l.r. 5/2023

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 11 gennaio 2023, n. 5 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti), sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la giunta regionale adotta un disciplinare con cui sono definite le procedure di verifica condotte, a posteriori, dall'ASL sulla documentazione inerente la fornitura degli ausili nonché le modalità di adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui emergano difformità circa la titolarità del diritto dell'assistito, la presenza del piano riabilitativo individuale e l'appropriatezza, che impediscano di autorizzare la fornitura. 1-ter. Nelle more dell'adozione del Disciplinare di cui al comma 1-bis trovano applicazione le procedure adottate da ciascuna ASL per l'attuazione della OPR n. 60/2020.»

Art. 6.

Modifica all'art. 4, comma 1, della l.r. 6/2023

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) le parole «come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371, relativamente alla sola competenza» sono soppresse.

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 5 della l.r. 6/2023

1. L'art. 5 della l.r. n. 6/2023 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 6/2023

1. L'art. 8 della l.r. n. 6/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Servizi aggiuntivi di assistenza tecnico-amministrativa in favore dei Dipartimenti regionali). — 1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti Territorio e ambiente e infrastrutture e trasporti, l'affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti S.p.a. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa di cui all'accordo quadro approvato con deliberazione di giunta regionale n. 941 del 30 dicembre 2021, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare complessivo di euro 1.655.800,00 relativamente all'esercizio 2023 e di euro 383.000,00 per l'esercizio 2024, nei termini di seguito indicati:

a) esercizio 2023:

- 1) Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 1.031.232,24;
- 2) Titolo 1, Missione 09, Programma 04, per euro 71.282,19;
- 3) Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 553.285,57;

b) esercizio 2024:

- 1) Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 238.532,40;
- 2) Titolo 1, Missione 09, Programma 04, per euro 16.488,15;
- 3) Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 127.979,45.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 6/2023

1. L'art. 11 della legge regionale n. 6/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Modifica all'art. 13 della l.r. 1/2021). — 1. Il comma 4 dell'art. 13 (Chiusura delle gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024) della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), è sostituito dal seguente:

«4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 e al fine di dare copertura all'eventuale saldo negativo della gestione patrimoniale, si procede all'istituzione nella Missione 13, Programma 07, titolo 1 della spesa, di un apposito stanziamento denominato "Fondo oneri per gestione commissariale ex USL" dell'importo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2021, di euro 5.883.767,94 per l'anno 2022 e euro 8.229.091,11 per l'anno 2023, per complessivi euro 15.612.859,05.»

Art. 10.

Integrazione all'art. 17 della l.r. 6/2023

1. All'art. 17 della legge regionale n. 6/2023, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per il solo esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in diminuzione parte spesa: Missione 06, Programma 02, titolo 1, per euro 150.000,00;
- b) in aumento parte spesa: Missione 06, Programma 01, titolo 1, per euro 150.000,00.»

Art. 11.

Modifica all'art. 21 della l.r. 6/2023

1. All'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2023 le parole «Programma 02» sono sostituite dalle parole «Programma 01».

Art. 12.

Modifiche all'art. 28 della l.r. 6/2023

1. All'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 6/2023 dopo le parole «da trasferire in favore di TUA S.p.a.», sono aggiunte le parole «per il solo esercizio 2023».

2. All'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 6/2023 dopo le parole «dello stato generale della spesa», sono aggiunte le parole «per il solo esercizio 2023».

Art. 13.

Modifiche all'art. 35 della l.r. 6/2023

1. Al comma 1, dell'art. 35, della legge regionale n. 6/2023, dopo le parole «nei limiti dei fondi stanziati sul pertinente capitolo del bilancio regionale 2023-2025», sono aggiunte le parole «riconducibili a quelle di cui al capitolo di spesa n. 182410, art. 2».



2. All'art. 35 della legge regionale n. 6/2023, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al bilancio di previsione 2023/2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182410, art. 2, per euro 1.550.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182422, art. 3, per euro 1.550.000,00;

b) esercizio 2024, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182410, art. 2, per euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 2, Missione 10, Programma 04, Capitolo 182422, art. 3, per euro 1.000.000,00.»

Art. 14.

Modifica all'art. 37 della l.r. 6/2023

1. All'art. 37 della legge regionale n. 6/2023, le parole «nello stato di previsione della spesa 2023, Missione 13, titolo 2» sono sostituite dalle parole «nello stato di previsione della spesa 2024, Missione 13, Programma 05, titolo 2».

2. Al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per il solo esercizio 2024, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza:

a) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 13, Programma 05, per euro 1.070.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.070.000,00.

Art. 15.

Modifiche all'art. 3, comma 1 della l.r. 7/2023

1. All'art. 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), l'allegato «a/1 risultato di amministrazione quote accantonate» e l'allegato «a/2 risultato di amministrazione quote vincolate», sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

2. Per effetto delle modifiche agli allegati a/1 e a/2, il «Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto» di cui all'art. 3, comma 1, lettera h, della legge regionale n. 7/2023, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

3. Sempre per effetto delle modifiche agli allegati a/1 e a/2, ed al «Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto», la Nota integrativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), della legge regionale n. 7/2023, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

4. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 7/2023, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera: «r-bis) Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025.»

Art. 16.

Modifica all'art. 13 della l.r. 7/2023

1. All'art. 13 della legge regionale n. 7/2023 le parole «Missione 01, Programma 11,» sono sostituite dalle parole «Missione 20, Programma 03».

2. Al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 2.229.035,34;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 2.229.035,34;

b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 3.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 3.000.000,00;

c) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 3.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 3.000.000,00.

Art. 17.

Modifica all'art. 14 della l.r. 7/2023

1. All'art. 14 della legge regionale n. 7/2023 il comma 2 è abrogato.

Art. 18.

Modifica all'art. 21 della l.r. 7/2023

1. All'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 7/2023 dopo le parole «I bilanci relativi a enti, agenzie ed altri organismi dipendenti dalla regione», sono inserite le seguenti «, da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento.».

Art. 19.

Modifiche alla l.r. 10/2023

1. Alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 35, dopo le parole «prescrizioni urbanistico-edilizie,» sono aggiunte le seguenti «paesaggistiche ed ambientali,»;

b) all'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «regionale in materia urbanistica» sono sostituite dalle seguenti «vigente in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale»;

2) al comma 3 le parole «e possono essere temporaneamente autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purché attrezzate con allestimenti provvisori e di facile rimozione» sono soppresse;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, possono consentire all'interno delle aree destinate all'attività ricettiva la realizzazione di servizi igienici generali, locali commerciali, ristoranti, uffici, magazzini ed alloggi per il personale nell'indice massimo di copertura del cinque per cento dell'intera area destinata all'attività ricettiva.»;

c) al comma 1 dell'art. 42, dopo le parole «unità da diporto» sono inserite le seguenti «di proprietà o in possesso degli stessi, purché nel rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione»;

d) al comma 4 dell'art. 47, dopo le parole «Disciplinare di cui all'art. 18» sono inserite le seguenti «e della normativa statale vigente in materia paesaggistica ed ambientale»;

e) all'art. 57 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole «può consentire» sono inserite le seguenti «, nel rispetto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001,»;

2) il comma 4 è soppresso;

f) all'art. 82 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previste dal presente titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo è istituito presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione.»;



2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La dotazione del fondo è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale o con successivi provvedimenti legislativi e trasferita successivamente alla F.I.R.A. con provvedimento dirigenziale. La destinazione del fondo è stabilita con atto di indirizzo della giunta regionale, denominato programma di attuazione.»;

g) al comma 1 dell'art. 83, dopo le parole «stanziamento di bilanci» sono aggiunte le seguenti: «concernente il Fondo di dotazione finanziaria di cui all'art. 82»;

h) al comma 1 dell'art. 121, dopo le parole «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83.».

Art. 20.

Modifica all'art. 1 della l.r. 11/2023

1. All'art. 1, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione dell'attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), le parole «Missione 19» sono sostituite dalle parole «Missione 07».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI ED INDIFFERIBILI

Art. 21.

Modifica all'art. 10 della l.r. 18/1983

1. All'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), al comma 3, dopo le parole «Entro il termine del periodo di deposito» sono inserite le seguenti: «di quarantacinque giorni».

Art. 22.

Modifica all'art. 1 della l.r. 32/1996

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 32 (Ridefinizione dei termini per l'espressione dei pareri delle commissioni consiliari) le parole «due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro giorni».

Art. 23.

Modifica all'art. 7 della l.r. 96/1996

1. Al comma 16 dell'art. 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole «In ogni caso la scadenza e la nomina delle commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del consiglio di amministrazione delle ATER.» sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai componenti delle commissioni nominate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Modifica all'art. 24 della l.r. 2/2005

1. Al comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona) le parole «30.06.2021» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2024».

Art. 25.

Modifica all'art. 9 della l.r. 40/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente: «2-bis. Lo svolgimento dei lavori della giunta regionale in modalità da remoto non dà luogo ad assenza cui si applica la penale di cui al comma 1.».

Art. 26.

Modifica all'art. 37 della l.r. 41/2012

1. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole «Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori.» sono inserite le seguenti: «Le case funerarie non possono essere collocate nelle zone A e B di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444/1968 e all'interno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale nelle restanti zone.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle case funerarie già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Modifiche alla l.r. 68/2012

1. L'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del collegio dei revisori dei conti) è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Pareri obbligatori*). — 1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge entro la data di approvazione da parte dell'assemblea legislativa.

2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I pareri del collegio sono resi su richiesta della giunta regionale entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto.


5. La giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.».

2. Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 68/2012 le parole «, nonché presso enti locali» sono soppresse.

Art. 28.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 28/2013 e all'allegato 2 alla l.r. 6/2023

1. All'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 28 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario «Città di Penne-Mosca»,



Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 il presente articolo è rifinanziato per euro 20.000,00 per ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023). Le relative risorse sono allocate alla Missione 01, Programma 12, titolo 1, capitolo di spesa 61676/1 "Contributo in favore del comitato organizzatore Premio Città di Penne". 3-ter. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio. 3-quater. A decorrere dall'anno 2023, il contributo di cui al comma 1, finalizzato al sostegno ed alla diffusione del premio letterario "Città di Penne-Mosca", è concesso al Comune di Penne. Per l'effetto, il capitolo di spesa 61676/1 di cui al comma 3-bis è ridenominato in "Contributo in favore del Comune di Penne-Premio Città di Penne".».

2. All'allegato 2 di cui all'art. 3 della legge regionale 6/2023, il rigo:

61676	1	01	12	1	Contributo in favore del comitato organizzatore premio Città di Penne art. 4 l.r. 9.8.2013, n. 28	DPH 003	euro 20.000,00	euro 20.000,00	euro 20.000,00	l.r. 28/2013
-------	---	----	----	---	---	---------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

è sostituito dal seguente:

61676	1	01	12	1	Contributo in favore del Comune di Penne Premio Città di Penne art. 4 l.r. 9.8.2013, n. 28	DPH 003	euro 20.000,00	euro 20.000,00	euro 20.000,00	l.r. 28/2013
-------	---	----	----	---	--	---------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Art. 29.

Modifica all'art. 9 della l.r. 24/2018

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) è sostituito dal seguente: «2. Al garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, nonché il rimborso delle spese documentate di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.».

Art. 30.


Modifica all'art. 7, comma 1, allegato C, della l. 1/2021

1. All'allegato C (elenco di cui all'allegato n. 6 all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021 riclassificato in MS/PR/Tit/CdR) dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), così come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 18/2021, il rigo:

Contributo a favore del Comune di Taranta Peligna	140.000,00	Realizzazione di un dispositivo di protezione da rischio valanghe per l'impianto di funivia RM26 denominato il Cavallone Colle Rotondo	11	01	2	DPC
---	------------	--	----	----	---	-----

è sostituito dal seguente:

Contributo a favore del Comune di Taranta Peligna	140.000,00	Realizzazione di un sistema di monitoraggio del pericolo valanghe locale che consenta: - di monitorare, nel periodo invernale, il tracciato dell'attuale impianto per verificare e certificare l'assenza di fenomeni di dissesto del manto nevoso che possano condizionare la stabilità degli elementi strutturali, fino al termine della vita tecnica; - di rilasciare, in forma totalmente; - consapevole, il certificato di immunità valanghe per la sola stagione estiva sull'impianto attuale, fino al termine della vita tecnica ovvero fino alla sua integrale sostituzione; - di gestire in modo sistematico il rischio valanghe quando sarà in funzione il nuovo impianto a fune in corso di progettazione.	11	01	2	DPC
---	------------	--	----	----	---	-----



Art. 31.

Modifica all'art. 5 della l.r. 2/2022

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022), le parole «come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 relativamente alla sola competenza» sono soppresse.

Art. 32.

Modifica all'art. 12 della l.r. 24/2022

1. Al comma 1 dell'art. 12 (Contributo all'Istituto IPSIAS Di Marzio Michetti per percorsi IeFP) della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2023».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2022 è sostituito dal seguente:

«2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 15, Programma 02, capitolo di nuova istituzione da denominare "Trasferimento in favore dell'Istituto IPSIAS Di Marzio Michetti per percorsi IeFP", per euro 40.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 40.000,00.»

Art. 33.

Modifiche all'art. 13 della l.r. 6/2023

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2023 le parole «contabilità speciale appositamente istituita» sono sostituite dalle parole «contabilità ordinaria dell'Agenzia regionale di protezione civile», e le parole «di cui euro 300.000,00 di parte corrente ed euro 100.000,00 in conto capitale» sono sostituite dalle parole «di cui euro 8.000,00 di parte corrente ed euro 392.000,00 in conto capitale».

2. All'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2023, le parole «dalla contabilità speciale ex OCDPC n. 719/2020 sulla quale» sono sostituite dalle parole «dal proprio bilancio ordinario, sul quale», mentre le parole «nel termine di 15 giorni e comunque» sono soppresse.

Art. 34.

Modifica all'art. 22 della l.r. 6/2023 e disposizioni attuative per il sostegno al settore agroalimentare

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 6/2023, è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo previsto dall'art. 18, comma 20, lettera b) della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) è incrementato per l'anno 2023 di un importo pari ad euro 1.000.000,00. Tale contributo a favore dell'azienda regionale per le attività produttive (ARAP) è concesso per far fronte all'incremento dei costi conseguenti alla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina.»

2. La giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, nell'ambito delle attività e degli interventi finalizzati al sostegno della commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell'agroalimentare, può individuare quale soggetto attuatore l'azienda regionale delle aree produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), fornendo gli indirizzi per l'attuazione, anche relativamente alle modalità di trasferimento delle connesse risorse.

Art. 35.

Modifica all'art. 36 della l.r. 6/2023

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2023, le parole «e il Vicepresidente» sono soppresse e le parole «siano eletti» sono sostituite dalle parole «sia eletto».

Art. 36.

Modifica all'allegato 3 della l.r. 6/2023

1. All'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023, alla pagina 20, il rigo:

FDC-SEZ Poggiofiorito	euro 5.000,00	Contributo straordinario per spese di finanziamento attività associativa	DPH
--------------------------	------------------	--	-----

è sostituito con il seguente:

Gruppo Alpini Orsogna - F. D'Alleva	euro 5.000,00	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa	DPG
---	------------------	--	-----

Art. 37.

Integrazione alla l.r. 7/2023

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 7/2023 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Adeguamento della dotazione finanziaria del fondo ambientale e del fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientali di siti inquinati). — 1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria in spesa dei capitoli 292210, 291531, 291410 alla ripartizione, tra i suddetti capitoli, del Fondo ambientale di cui all'art. 15 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e del Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati di cui all'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), le risorse derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sono iscritte sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:


a) 30 per cento del fondo ambientale: cap. di spesa 291410 - Missione 09, Programma 08, titolo 1, denominato «Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale»;

b) 10 per cento del fondo ambientale al netto della quota di cui alla lettera a): cap. spesa 291531 - Missione 09, Programma 08, titolo 1, denominato «Quota 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) 25 per cento del fondo ambientale, al netto delle quote di cui alle lettere a) e b): cap. spesa 292210, - Missione 09, Programma 08, titolo 2, denominato «Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale».

2. Il gettito del tributo speciale, iscritto nel capitolo 11690/E (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi», resta invariato.

3. I capitoli 292210, 291531, 291410 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono così variati:



Anno	Cap	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Variazione positiva	Variazione negativa	
2023	292210	1	09	08	02	04		15.000,00	
2023	292210	3	09	08	02	03		176.653,19	
2023	292210	4	09	08	02	03		48.000,00	
2023	291531	2	09	03	01	04	5.440,43		
2023	291410	1	09	08	01	03	90.000,00		
2023	291410	2	09	08	01	04	100.948,94		
2023	291410	3	09	08	01	03	43.263,82		
2023	Totale variazione spesa							239.653,19	239.653,19
2024	292210	1	09	08	02	04		30.000,00	
2024	292210	3	09	08	02	03		176.653,19	
2024	292210	4	09	08	02	14 03		48.000,00	
2024	291531	2	09	03	01	04	5.440,43		
2024	291410	2	09	08	01	04	174.448,94		
2024	291410	3	09	08	01	03	74.763,82		
2024	Totale variazione spesa							254.653,19	254.653,19
2025	292210	1	09	08	02	04		30.000,00	
2025	292210	3	09	08	02	03		176.653,19	
2025	292210	4	09	08	02	03		48.000,00	
2025	291531	2	09	03	01	04	5.440,43		
2025	291410	2	09	08	01	04	174.448,94		
2025	291410	3	09	08	01	03	74.763,82		
2025	Totale variazione spesa							254.653,19	254.653,19

Art. 38.

Modifiche alla l.r. 12/2023

1. Alla legge regionale 17 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Disposizioni inerenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione del PR FESR Abruzzo 2021/2027). — 1. La regione destina le maggiori entrate per le risorse derivanti dai rimborsi degli strumenti finanziari a fronte degli investimenti dei precedenti cicli di programmazione e relative a gestioni concluse di programmi comunitari relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale ovvero di programmi nazionali e regionali, alla integrazione degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione corrente destinati al cofinanziamento regionale del Programma regionale FESR Abruzzo 2021/2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse rinvenienti dalla Fi.R.A. S.p.a. già verificate per euro 4.590.377,54 sono destinate alla quota di cofinanziamento regionale del PR FESR Abruzzo 2021/2027 per gli interventi finalizzati alla erogazione di contributi per investimenti a favore delle imprese.»

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Disposizioni inerenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027). — 1. La regione destina le maggiori entrate per le risorse derivanti dai rimborsi degli

strumenti finanziari dei precedenti cicli di programmazione e relative a gestioni concluse di programmi comunitari relativi al Fondo sociale europeo ovvero di programmi nazionali e regionali, ad integrazione degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione corrente destinati al cofinanziamento regionale del Programma regionale FSE+ Abruzzo 2021/2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse rinvenienti dalla Fi.R.A. S.p.a. già verificate per euro 2.812.329,14 sono destinate alla quota di cofinanziamento regionale del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027 a valere sulle diverse priorità del Programma.»

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Norma finanziaria). — 1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, al bilancio di previsione 2023/2025, per l'esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 500, euro 7.402.706,68;

b) in aumento parte spesa:

1) Missione 01, Programma 12, titolo 2, per euro 4.590.377,54;

2) Missione 15, Programma 04, titolo 2, per euro 2.812.329,14.»

d) dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (Ulteriori disposizioni relative al cofinanziamento regionale PR FESR Abruzzo 2021/2027 e PR FSE+ Abruzzo 2021/2027). — 1. Al fine di destinare al cofinanziamento regionale del PR FESR Abruzzo 2021/2027, per gli interventi finalizzati alla erogazione di contributi per investimenti a favore delle imprese e del PR FSE+ Abruzzo



2021/2027, a valere sulle diverse priorità del Programma, è autorizzata la iscrizione di dotazioni di importo pari ad euro 4.410.000,00, nell'ambito di Missione 01, Programma 12, titolo 2 e ad euro 2.590.000,00, nell'ambito di Missione 15, Programma 04, titolo 2, quanto all'esercizio 2024 e per l'ammontare di euro 3.780.000,00, nell'ambito di Missione 01, Programma 12, titolo 2 e di euro 2.220.000,00, nell'ambito di Missione 15, Programma 04, titolo 2, quanto all'esercizio 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2023/2025, per gli esercizi 2024 e 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 12, titolo 2, per euro 4.410.000,00; Missione 15, Programma 04, titolo 2, per euro 2.590.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 7.000.000,00;

b) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 12, titolo 2, per euro 3.780.000,00; Missione 15, Programma 04, titolo 2, per euro 2.220.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 6.000.000,00.»

Art. 39.

Modifiche alle ll.rr. 25/1988, 2/2023, 28/2017 e ulteriori disposizioni

1. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche -Esercizio delle funzioni amministrative) dopo le parole «verifiche demaniali di cui al precedente art. 3» sono inserite le seguenti «e quelle sostenute per gli adempimenti di cui al comma 3, nonché quelli previsti dagli articoli 15 e 30 del regio decreto 332/1928».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2023, n. 2 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento Agricoltura - Servizio foreste e parchi - Progetto «Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats mitigation» Life Calliope per l'incarico di project manager alla dott.ssa Maria Carla De Francesco, importo di euro 22.788,96 (ventidue milasettecentottantotto/96) pari al totale delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021) le parole «annualità 2022» sono sostituite dalle parole «annualità 2023».

3. Alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 3 le lettere e) ed f) sono abrogate;

b) all'art. 20 sono abrogati:

1) al comma 1 le parole «e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3»;

2) i commi 3, 6, 7, 7-bis, 8, 12 e 13;

c) all'art. 21 sono abrogati:

1) al comma 1 le parole «, fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture»;

2) il comma 1-bis;

3) al comma 2 le parole «l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne»;

d) all'art. 30 la lettera u) del comma 1 è abrogata e il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza.»

4. Al fine di assicurare continuità al servizio fornito ai Centri Prova accreditati dalla Regione Abruzzo per la verifica funzionale e regolazione o taratura delle irroratrici agricole, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29 (Disposizioni relative al servizio regionale di

controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole), e provvedere alla copertura delle relative spese correnti da parte del Dipartimento Agricoltura, al bilancio regionale 2023-2025 sono apportate, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023 le seguenti modifiche sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento Agricoltura:

a) in aumento: euro 10.150,00 sul capitolo di entrata 31106, art. 1, titolo 3 per l'anno 2023;

b) in aumento: euro 10.150,00 sul capitolo di spesa 101510, art. 4 di nuova istituzione da denominare «Acquisizione prestazione servizi» (Missione 16, titolo 1, Programma 1), CPC 1.03.02.11.999, per l'anno 2023.

5. Al fine di implementare alle aziende del settore zootecnico il supporto di cui all'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), tramite l'Associazione regionale allevatori (ARA) al bilancio regionale 2023-2025 è apportata la seguente modifica sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento regionale Agricoltura:

a) esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa:

1) in aumento capitolo di spesa n. 102400, art. 3, per euro 200.000,00;

2) in diminuzione capitolo di spesa 102406, art. 3, per euro 200.000,00.

Art. 40.

Disposizioni urgenti in materia di continuità dei servizi pubblici

1. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie di fisioterapia in relazione alla carenza di personale con il relativo profilo professionale, le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle ASL della Regione Abruzzo nell'anno 2020 relative ai profili di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2023.

2. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dalle ASL e dagli enti regionali, con esclusione degli enti pubblici economici, è prorogata di un anno dalla scadenza.

Art. 41.

Contributo straordinario per la promozione del turismo nautico

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle attività economiche e artigianali e di promuovere il turismo nautico è concesso un contributo di euro 20.000,00 alla Camera di commercio Chieti Pescara per la promozione e l'organizzazione della VIII edizione - 2023 dell'evento «Sottocosta - Salone nautico del Medio Adriatico».


2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo per la VIII edizione - 2023 evento «Sottocosta - Salone nautico del Medio Adriatico»» nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo per la VIII edizione - 2023 evento «Sottocosta - Salone nautico del Medio Adriatico»» per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo 1102/2 «Compensi componenti Corte dei conti» per euro 20.000,00.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione attività amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.



Art. 42.

Rifinanziamento dell'art. 7 della l.r. 15/2021

1. È autorizzato per l'anno 2023 il rifinanziamento dell'art. 7 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 (Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo), pari a euro 30.000,00, per la borsa di studio, anno scolastico 2022-2023, per la partecipazione ai Collegi del Mondo Unito (UWC United World Colleges) a favore degli studenti residenti in Abruzzo che sono risultati vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito e che sono attualmente frequentanti.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla Missione 04, Programma 08, titolo 1, capitolo 41531 denominato «Borsa di Studio Collegi del Mondo Unito - L.R. 15/2021 art. 7», parte spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 30.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 08, titolo 1, capitolo 41531 denominato «Borsa di Studio Collegi del Mondo Unito - l.r. 15/2021 art. 7» - C. Resp. DPG021, per euro 30.000,00;

b) in aumento parte Entrata: titolo 3, Tipologia 500, categ. 02, capitolo 35026/8 (introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) - C. resp. DPG, per euro 20.000,00;

c) in aumento parte Entrata: titolo 3, Tipologia 500, categ. 02, capitolo 35026/9 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) - C. resp. DPG, per euro 10.000,00.

4. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di lavoro e sociale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 43.

Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per integrare gli orari di apertura al pubblico dell'Abbazia di San Clemente

1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a euro 30.000,00 a favore del Comune di Castiglione a Casauria per integrare gli orari di apertura al pubblico dell'Abbazia di San Clemente.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per l'Abbazia di San Clemente» nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Comune di Castiglione a Casauria per l'Abbazia di San Clemente» per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo 1102/2 «Compensi componenti Cortei dei conti» per euro 30.000,00.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione attività amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

5. Il Comune destinatario del contributo, di concerto con la Direzione regionale Musei Abruzzo del Ministero della cultura, garantisce che il personale in servizio aggiuntivo sia adeguatamente formato per i servizi di vigilanza e di prima accoglienza all'utenza museale dell'Abbazia.

6. Entro il 31 gennaio 2024, il Comune destinatario del contributo presenta alla Commissione consiliare competente in materia di cultura una relazione attestante il numero degli ingressi registrati, delle aperture e delle attività svolte nell'anno 2023.

Art. 44.

Rifinanziamento dell'art. 1 della l.r. 37/2019

1. Per il rifinanziamento dell'art. 1 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo) della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione culturale «Pigro» e sostegno al Comitato regionale abruzzese della F.I.S.I. (Federazione italiana sport invernali)) è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 12.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2023 nella misura massima di euro 12.000,00, si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 61640 denominato «Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo», nell'ambito della Missione 05, Programma 02, titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2023-2025 è apportata, per l'esercizio 2023, la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, titolo 1, capitolo 61640 denominato «Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo», per euro 12.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 07, Capitolo 11495/5 per euro 12.000,00.

4. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 45.

Contributo straordinario all'IIS «A. Serpieri» di Avezzano

1. È concesso, per l'anno 2023, un contributo straordinario di euro 20.000,00 all'Istituto di Istruzione Superiore «Arrigo Serpieri» di Avezzano, con sede centrale in Avezzano e sedi coordinate a Pratola Peligna ed a Castel di Sangro. Il contributo straordinario è finalizzato agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle strutture, delle attrezzature e strumentazioni del laboratorio di micropropagazione e per l'approvvigionamento e gestione dei materiali di consumo necessari alle attività laboratoriali.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la struttura amministrativa competente a gestire la concessione del contributo che avverrà previa istanza dell'Istituto beneficiario corredata di un quadro economico degli interventi previsti.

3. A seguito di positiva istruttoria, la Struttura amministrativa competente trasferisce all'Istituto l'ottanta per cento del contributo concesso. Il saldo viene erogato entro il 31 dicembre 2023 previa rendicontazione delle spese sostenute.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario all'Istituto di Istruzione Superiore "Arrigo Serpieri" di Avezzano» del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023.

5. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023:

a) Capitolo denominato «Contributo all'Istituto di Istruzione Superiore "Arrigo Serpieri" di Avezzano» in aumento di euro 20.000,00;

b) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, Capitolo 1102 denominato «Compensi componenti Cortei dei conti» in diminuzione di euro 20.000,00.

Art. 46.

Contributo straordinario alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana

1. Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la pace, l'unità e la fraternità dei popoli, fornisce un contributo di euro 20.000,00 alla Conferenza episcopale abruzzese molisana affinché si dia la possibilità, ad oltre quattrocentocinquanta giovani abruzzesi, di poter partecipare alla Giornata mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dal 1° al 16 agosto 2023 con il Santo Padre.



2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l'esercizio 2023 in euro 20.000,00, si provvede con lo stanziamento del Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alla Conferenza episcopale abruzzese molisana» del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2023.

3. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023, in termini di competenza e cassa:

a) Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alla Conferenza episcopale abruzzese molisana» in aumento di euro 20.000,00;

b) Missione 01, Programma 01, titolo 1, Capitolo 1102 denominato «Compensi componenti Corte dei conti» in diminuzione di euro 20.000,00.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo provvede la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 47.

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di implementare le capacità di supporto alle attività demandate al Dipartimento Agricoltura che non possono essere assicurate autonomamente sono apportate le seguenti modifiche sugli stanziamenti del bilancio regionale 2023-2025 assegnati al medesimo Dipartimento:

a) esercizio 2023 in termini di competenza e di cassa:

1) in aumento capitolo di spesa n. 102499, art. 11, per euro 292.000,00 e capitolo di spesa 102499, art. 15, per euro 15.000,00;

2) in diminuzione capitolo di spesa n. 101630, art. 1, per euro 200.000,00, e capitolo di spesa n. 102406, art. 3, per euro 107.000,00;

b) esercizio 2024 per competenza:

1) in aumento capitolo di spesa n. 102499, art. 11, per euro 291.000,00;

2) in diminuzione capitolo di spesa n. 101630, art. 1, per euro 250.000,00, capitolo di spesa n. 102406, art. 3, per euro 41.000,00;

c) esercizio 2025 per competenza:

1) in aumento capitolo di spesa n. 102499, art. 11, per euro 291.000,00;

2) in diminuzione capitolo di spesa n. 101630, art. 1, per euro 250.000,00, capitolo di spesa n. 102406, art. 3, per euro 41.000,00.

Art. 48.

Variazione di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 821 della legge 197/2022

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 821, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in base al quale «L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023», al bilancio di previsione regionale per il triennio 2023/2025, per il solo esercizio 2023 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 1.581.300,00;

b) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 09, Programma 01, per euro 1.581.300,00.

Art. 49.

Servizi funzionali alle attività dei geni civili

1. Al fine di consentire la gestione dei documenti dell'archivio del Genio civile regionale di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, per il triennio 2023/2025, viene istituito un nuovo capitolo nell'ambito del-

la Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03 Piano dei Conti 1.03.02.13.000 denominato «Servizi funzionali alle attività dei geni civili».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in complessivi euro 833.425,92 per il triennio 2023-2025, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025:

a) esercizio 2023 variazione per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato «Servizi funzionali alle attività dei geni civili», per euro 266.004,32;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 1002.1 «Integrazione risorse Abruzzo progetti», per euro 266.004,32;

b) esercizio 2024 variazione per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato «Servizi funzionali alle attività dei geni civili», per euro 226.968,64;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 1002.1 «Integrazione Risorse Abruzzo Progetti», per euro 226.968,64;

c) esercizio 2025 variazione per competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato «Servizi funzionali alle attività dei geni civili», per euro 340.452,96;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 1002.1 «Integrazione Risorse Abruzzo Progetti», per euro 340.452,96.

Art. 50.

Contributo all'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco di Vasto

1. La regione, per l'anno 2023, concede un contributo straordinario all'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco di Vasto di euro 126.000,00 per gli interventi di sistemazione e messa a norma del centro di formazione professionale.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 126.000,00, è apporata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte spesa: Missione 08, Programma 02, titolo 2, per euro 126.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 04, titolo 1, capitolo 321821.2, per euro 126.000,00.


3. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia territorio-ambiente adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.»

Art. 51.

Istituzione Fondo per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio economico

1. Per il finanziamento degli interventi di sostegno per emergenza utenze in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico di cui all'art. 17 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2023 del bilancio regionale 2023-2025, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio economico», con una dotazione complessiva pari ad euro 5.000.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2023, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 5.000.000,00.



3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione regionale 2023-2025.

Art. 52.

*Assegnazione contributo straordinario
Comune di Lanciano*

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento del Palazzetto dello Sport del Comune di Lanciano, in vista dello svolgimento della «Collegiale nazionale italiana volley femminile», al Comune di Lanciano è riconosciuto un contributo straordinario per il biennio 2023-2024 di importo pari ad euro 90.000,00, da erogare nella misura del 70% a titolo di anticipazione nell'esercizio 2023 e del 30% a seguito di presentazione di regolare rendicontazione della spesa da parte del comune stesso, a titolo di saldo nell'esercizio 2024.

2. Al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 06, Programma 01, per euro 63.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 63.000,00;

b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 06, Programma 01, per euro 27.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 27.000,00.

Art. 53.

*Contributo straordinario al Comune dell'Aquila
per manifestazione denominata «L'Aquila air show 2023»*

1. La regione intende sostenere la realizzazione della manifestazione denominata «L'Aquila air show 2023», dedicata agli sport dell'aria ed organizzata dal Comune dell'Aquila in occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare, cadente nell'annualità corrente, riconoscendo allo stesso Comune dell'Aquila un contributo straordinario per l'esercizio 2023 di importo pari ad euro 100.000,00.

2. Al bilancio di previsione 2023-2025, relativamente all'esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo straordinario al Comune dell'Aquila per manifestazione L'Aquila air show 2023», per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91472.2, per euro 100.000,00.

Art. 54.

Rifinanziamento della l.r. 32/2019

1. Per l'esercizio 2023, la legge regionale 23 agosto 2019, n. 32 (Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017) è rifinanziata per l'importo di euro 100.000,00.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte spesa: Missione 14, Programma 05, titolo 1, Capitolo di spesa 281603/1 denominato «Sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali e artigiane per la realizzazione di opere pubbliche e private post sisma 2009 e 2016-2017», per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 01, programma 04, capitolo 321821.2, per euro 100.000,00.

3. Per gli anni successivi al 2023, trattandosi di spesa continuativa non obbligatoria, si rinvia alla legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di Sviluppo economico-Turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 55.

Contributo Fondazione MAXXI per Festival Performative.03

1. La regione intende sostenere la realizzazione di Performative.03, terza edizione del Festival Internazionale di performance d'arte, danza, musica e teatro, che si terrà a L'Aquila nel mese di settembre 2023 su iniziativa della Fondazione MAXXI e che vedrà il coinvolgimento della comunità creativa dell'intero territorio regionale, riconoscendo un contributo straordinario pari ad euro 50.000,00 per lo stesso esercizio 2023.

2. Al bilancio di previsione 2023-2025, relativamente all'esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo Fondazione MAXXI per Festival Performative.03», per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91472.2 per euro 50.000,00.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al Capo II sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 57.

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni degli articoli di cui alla presente legge recanti maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale trovano espressa e diretta copertura finanziaria nei termini indicati negli articoli medesimi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del consiglio regionale.

Art. 58.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 89/4 del 2 maggio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00422



LEGGE REGIONALE 5 giugno 2023, n. 23.

Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. «cratere», con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 81 - Speciale - del 5 giugno 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 90/8 del 30 maggio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2023, N. 23

Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. «cratere», con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. «cratere», con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti.

Capo I

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE RELATIVAMENTE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA DAI CITTADINI RESIDENTI NEL C.D. «CRATERE», CON RIGUARDO ALLE ANNUALITÀ DI IMPOSTA 2009 E 2010.

Art. 1.

1. Le tasse automobilistiche dovute per gli anni 2009 e 2010, sospese a causa del sisma ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 aprile 2009 e successive modi-

fiche, e relativamente ai soli comuni di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, non corrisposte nei modi e nei termini di cui all'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)) e risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° luglio 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere estinte senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 2.

1. Il pagamento delle somme di cui all'art. 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di tre rate, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 31 ottobre 2023 e le successive con scadenza 30 novembre 2023 e 31 gennaio 2024.

Art. 3.

1. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Art. 4.

1. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Art. 5.

1. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui all'art. 1 rendendo, entro il 31 luglio 2023, apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie il numero delle rate con cui effettuare il pagamento entro il limite massimo previsto dall'art. 2. Entro il 31 luglio 2023, il debitore può integrare, con le modalità previste dal presente articolo, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Art. 6.


1. Entro il 30 settembre 2023, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'Agente della riscossione.

Art. 7.

1. Alla definizione di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 236, 238, 239, 240, 242, 244, 245, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Nei predetti commi:

a) il richiamo al comma 231 si intende riferito all'art. 1 della presente legge;

b) il richiamo al comma 232 si intende riferito all'art. 2 della presente legge;



- c) il richiamo al comma 235 si intende riferito all'art. 5 della presente legge;
d) il richiamo al comma 241 si intende riferito all'art. 6 della presente legge.

Art. 8.

1. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 5:

- a) alla data del 30 settembre 2023 le dilazioni sospese ai sensi dell'art. 1, comma 240, lettera b) della legge n. 197/2022, sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
c) a seguito del pagamento delle somme di cui all'art. 1, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire all'ente creditore di eliminare dalle proprie scritture contabili i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, al medesimo ente, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione di cui all'art. 1 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Art. 9.

1. A fronte della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente ai cittadini residenti nel c.d. «cratere», con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010, le connesse minori entrate previste a titolo di sanzioni ed interessi, risultano quantificate complessivamente in euro 1.800.000,00, da imputare in quote annuali costanti pari ad euro 300.000,00 su un orizzonte temporale sessennale.

2. Al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

- a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
1) in diminuzione parte entrata: Titolo 3, tipologia 200, categoria 03, per euro 300.000,00;
2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, programma 03, per euro 300.000,00;
b) esercizio 2024, per sola competenza:
1) in diminuzione parte entrata: Titolo 3, tipologia 200, categoria 03, per euro 300.000,00;
2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, programma 03, per euro 300.000,00;
c) esercizio 2025, per sola competenza:
1) in diminuzione parte entrata: Titolo 3, tipologia 200, categoria 03, per euro 300.000,00;
2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, programma 03, per euro 300.000,00.

3. Alla copertura degli oneri connessi alle minori entrate di cui sopra, per gli esercizi dal 2026 al 2028, si provvede con le annuali leggi di bilancio.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA CESSAZIONE
DI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Art. 10.

*Sostituzione allegati di cui all'art. 1
della legge regionale n. 18/2022*

1. Gli allegati all'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio 2018) sono sostituiti da quelli acclusi alla presente legge.

Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2018, analiticamente indicate nell'art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	€	3.944.594.752,44
dei quali pagati	€	2.993.710.989,84
e rimasti da pagare	€	950.883.762,60".



Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2018 è determinato nel modo che segue:

a) ENTRATE ACCERTATE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€	2.815.198.598,50
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€	436.716.650,72
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€	36.779.667,58
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€	314.133.349,36
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€	10.580,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	€	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€	359.245.861,29
Totale delle entrate accertate	€	3.962.084.707,45

b) SPESE IMPEGNATE

TITOLO 1 - Spese correnti	€	3.163.935.865,92
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	341.698.475,95
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€	1.000.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	€	78.714.549,28
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€	0,00
TITOLO 7 - Spese per partite di giro	€	359.245.861,29
Totale delle spese impegnate	€	3.944.594.752,44."


Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in: euro 2.102.044.485,92

dei quali, nell'esercizio 2018,



sono stati riscossi	€	<u>525.461.595,11</u>
sono stati eliminati	€	<u>- 150.632.118,92</u>
e sono rimasti da riscuotere	€	<u>1.425.950.771,89."</u>

Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in: euro 2.382.061.059,37

dei quali, nell'esercizio 2018,

sono stati pagati	€	<u>666.507.455,20</u>
sono stati eliminati	€	<u>- 196.537.146,11</u>
e sono rimasti da pagare	€	<u>1.519.016.458,06."</u>

Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n. 18/2022*


1. L'art. 7 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2017, è determinato come da tabella che segue:

G e s t i o n e

	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2018			487.655.323,15
Riscossioni 2018	525.461.595,11	3.121.807.374,41	3.647.268.969,52
Pagamenti 2018	666.507.455,20	2.993.710.989,84	3.660.218.445,04
Fondo di cassa al 31.12.2018			474.705.847,63
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate anni precedenti			0,00
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2018			474.705.847,63

..



Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2018 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2018 (art. 2)	€	840.277.333,04
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	€	1.425.950.771,89
Totale residui attivi	€	2.266.228.104,93.".

Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2018 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)	€	950.883.762,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	€	1.519.016.458,06
Totale residui passivi	€	2.469.900.220,66.".

Art. 18.


*Sostituzione dell'art. 11
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2018, riportato alla lettera A) dell'allegato "I) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" è determinato nell'importo di euro 70.877.933,20, in base alle risultanze del prospetto che segue:



		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				487.655.323,15
RISCOSSIONI	(+)	525.461.595,11	3.121.807.374,41	3.647.268.969,52
PAGAMENTI	(-)	666.507.455,20	2.993.710.989,84	3.660.218.445,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			474.705.847,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			474.705.847,63
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.425.950.771,89	840.277.333,04	2.266.228.104,93
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.519.016.458,06	950.883.762,60	2.469.900.220,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			42.768.257,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			157.387.541,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			70.877.933,20



2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31 dicembre 2018, riportato alla lettera E) dell'allegato "I) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in base alle risultanze del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro -517.471.801,40:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	12.775.033,10
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018	6.648.007,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	162.969.695,96
Fondo contezioso	6.800.260,51
Altri accantonamenti	49.198.440,26
	20.975.615,09
Totale parte accantonata (B)	259.367.052,25
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	52.774.071,40
Vincoli derivanti da trasferimenti	267.908.121,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.300.489,05
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C) Parte destinata agli investimenti	328.982.682,35
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-517.471.801,40

Art. 19.

*Abrogazione dell'art. 13
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 18/2022 è abrogato.

Art. 20.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 18/2022*


1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 18/2022, le parole «quote accantonate», sono sostituite dalle parole «quote vincolate», mentre l'importo di «euro 65.606.093,43» è sostituito dall'importo di «euro 65.606.093,13».

Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2022 è sostituito dal seguente:


«Art. 18. — 1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è determinata rispettivamente in euro 3.004.053.681,02 ed in euro 3.183.173.077,77 in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	14.119.318,87	10.943.253,27
Totale immobilizzazioni materiali	141.438.829,60	136.272.310,70
Totale immobilizzazioni finanziarie	299.111.575,26	283.046.845,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	454.669.723,73	430.262.409,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	0,00	0,00
Totale crediti	2.253.453.071,83	2.086.072.168,47
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	344.434,58	63.780,00
Totale disponibilità liquide	474.705.847,63	487.655.323,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.728.503.354,04	2.573.791.271,62
D) RATEI E RISCONTRI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.183.173.077,77	3.004.053.681,02

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è determinata rispettivamente in euro 3.004.053.681,02 ed in euro 3.183.173.077,77 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 1.115.608.086,80	- 1.240.793.548,78
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	76.974.316,86	56.978.507,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	3.690.673.686,92	3.664.260.782,60
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	531.133.160,79	523.607.939,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.183.173.077,77	3.004.053.681,02
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	200.155.798,70	132.641.350,66



3. Il risultato economico dell'esercizio 2018 è determinato in euro 127.087.220,54 sulla base delle seguenti risultanze:

2018	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.593.100.101,36
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.417.327.036,93
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	175.773.064,43
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	228.323,58
<i>da società controllate</i>	0,00
<i>da società partecipate</i>	0,00
<i>da altri soggetti</i>	228.323,58
Altri proventi finanziari	1.241.974,97
Totale proventi finanziari	1.470.298,55
Totale oneri finanziari	60.349.467,47
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-58.879.168,92
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	200.260.352,66
Totale oneri straordinari	185.606.513,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	14.653.839,49
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	131.547.735,00
Imposte (*)	4.460.514,46
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	127.087.220,54

..

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2022

1. Le tabelle di cui alle pagine 11 e 12 della relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, allegato *sub 1*) alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l'esercizio 2019) sono sostituite da quelle accluse alla presente legge.


2. L'allegato 7) alla legge regionale n. 19/2022 è sostituito da quello accluso alla presente legge.

Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 19/2022*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 19/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — 1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019 è determinata rispettivamente in euro 3.183.173.077,77 ed in euro 3.512.922.337,72 in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	18.165.889,17	14.119.318,87
Totale immobilizzazioni materiali	145.444.106,36	141.438.829,60
Totale immobilizzazioni finanziarie	317.129.934,56	299.111.575,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	480.739.930,09	454.669.723,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	0,00	0,00
Totale crediti	2.451.866.855,54	2.253.453.071,83
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	216.203,50	344.434,58
Totale disponibilità liquide	580.099.348,59	474.705.847,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.032.182.407,63	2.728.503.354,04
D) RATEI E RISCONTRI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.512.922.337,72	3.183.173.077,77

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019 è determinata rispettivamente in euro 3.183.173.077,77 ed in euro 3.512.922.337,72 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 1.008.431.579,90	- 1.115.608.086,80
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	101.335.471,38	76.974.316,86
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	3.800.151.313,23	3.690.673.686,92
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	619.867.133,01	531.133.160,79
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.512.922.337,72	3.183.173.077,77
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	233.129.406,44	200.155.798,70



3. Il risultato economico dell'esercizio 2019 è determinato in euro 107.176.506,90 sulla base delle seguenti risultanze:

2019	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.599.458.287,80
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.367.088.537,16
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	232.369.750,64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	0,00
da società controllate	0,00
da società partecipate	0,00
da altri soggetti	0,00
Altri proventi finanziari	725.570,16
Totale proventi finanziari	725.570,16
Totale oneri finanziari	58.379.166,61
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-57.653.596,45
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	-562.469,60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	20.662.072,13
Totale oneri straordinari	82.936.446,89
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-62.274.374,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	111.879.309,83
Imposte (*)	4.702.802,93
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	107.176.506,90

..

Art. 24.

*Integrazione elenco allegati di cui all'art. 1
della legge regionale n. 20/2022*

1. L'elenco degli allegati di cui all'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio 2020) è integrato con il prospetto recante «Attestazione dei tempi di pagamento» ex art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), allegato alla presente legge.

Art. 25.

*Modifiche all'allegato sub 1)
alla legge regionale n. 20/2022*

1. Le tabelle di cui a pagina 17 della relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, allegato sub 1) alla legge regionale n. 20/2022 sono sostituite da quelle accluse alla presente legge.

Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 20/2022*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 20/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — 1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2020 ed al 31 dicembre 2020 è determinata rispettivamente in euro 3.512.922.337,72 ed in euro 3.581.671.565,81, in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	23.539.173,52	18.161.889,17
Totale immobilizzazioni materiali	148.192.441,00	145.444.106,36
Totale immobilizzazioni finanziarie	338.819.923,01	317.129.934,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	510.551.537,53	480.739.930,09
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	0,00	0,00
Totale crediti	2.290.562.655,78	2.451.866.855,54
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	209.299,90	216.203,50
Totale disponibilità liquide	780.348.072,60	580.099.348,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.071.120.028,28	3.032.182.407,63
D) RATEI E RISCONTRI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.581.671.565,81	3.512.922.337,72

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2020 ed al 31 dicembre 2020 è determinata rispettivamente in euro 3.512.922.337,72 ed in euro 3.581.671.565,81, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 881.025.691,39	- 1.008.431.579,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	147.609.207,13	101.335.471,38
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	3.655.270.098,66	3.800.151.313,23
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	659.817.951,41	619.867.133,01
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.581.671.565,81	3.512.922.337,72
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	228.912.682,56	233.129.406,44



3. Il risultato economico dell'esercizio 2020 è determinato in euro 127.405.888,51, sulla base delle seguenti risultanze:

2020	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.690.742.480,43
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.493.322.831,24
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	197.419.649,19
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	13.072,06
da società controllate	0,00
da società partecipate	0,00
da altri soggetti	13.072,06
Altri proventi finanziari	669.717,23
Totale proventi finanziari	682.789,29
Totale oneri finanziari	56.678.484,86
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-55.995.695,57
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	-3.045.628,23
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	42.147.167,86
Totale oneri straordinari	48.735.962,59
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-6.588.794,73
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	131.789.530,66
Imposte (*)	4.383.642,15
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	127.405.888,51

..

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 27.

*Modifica all'art. 11
della legge regionale n. 38/2016*

1. Al comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei centri di ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del settore della cultura e della formazione. Interventi a favore dei comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) la parola «centomila» è sostituita dalla parola «cinquecentomila».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2019

1. Alla legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Istituzione del Festival dannunziano»;



b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 dello statuto regionale, promuove eventi di particolare rilievo e risonanza, anche nazionale e internazionale, tesi a valorizzare la promozione della cultura e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche, sociali e culturali della regione.»;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Istituzione e celebrazione del Festival dannunziano*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, è istituito il Festival dannunziano, ricorrenza che intende omaggiare l'illustre poeta e scrittore abruzzese Gabriele D'Annunzio e valorizzarne il contributo straordinario apportato all'evoluzione storica, sociale e culturale della Repubblica.

2. La celebrazione del Festival dannunziano si svolge annualmente nella Città di Pescara e nei principali luoghi dannunziani, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative commemorative.

3. Il Festival dannunziano è considerato "grande evento" ai sensi dell'art. 6 del decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (legge europea regionale 2013)");»;

d) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disposizioni attuative*). — 1. L'organizzazione degli eventi e delle iniziative commemorative di cui all'art. 2 è demandata all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale che approva il programma degli eventi del Festival dannunziano ed individua le strutture preposte all'adempimento degli atti necessari all'attuazione degli stessi.

2. Ai fini dell'organizzazione degli eventi e delle iniziative commemorative l'Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione con le istituzioni e gli enti locali interessati.»;

e) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Sponsorizzazione*). — 1. In considerazione della rilevanza del Festival dannunziano, l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione amministrativa, può promuovere forme di sponsorizzazione dei relativi eventi ed iniziative commemorative.

2. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio del consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi ed iniziative.»;

f) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari relativi al triennio 2023-2025, si provvede nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio del consiglio regionale al Titolo I, Missione 1, programma 1, macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 4107 ridenominato "Festival dannunziano".

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 3/2020

1. La rubrica dell'art. 25 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020) è sostituita dalla seguente: «Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei paesi di cui alla legge regionale n. 49/2013».

2. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2020 le parole «i tre paesi, riconosciuti come "Paese dipinto" o "Paese affrescato"» sono sostituite con le seguenti: «i paesi riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 49/2013».

3. Al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2020 le parole «Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi dipinti e Paese affrescato» sono sostituite con le seguenti: «Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi di cui alla legge regionale n. 49/2013».

Art. 30.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (legge di stabilità regionale 2021) le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2023».

Art. 31.

Interpretazione autentica del comma 35 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2021

1. Al comma 35 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2021, l'espressione «immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021» si interpreta nel senso che l'immatricolazione ed acquisto dei veicoli può avvenire anche fuori regione, purché all'interno del territorio nazionale.

Art. 32.

Modifiche all'allegato 1 alla legge regionale n. 6/2023

1. A pagina 3 dell'allegato 1 della legge regionale n. 6/2023, gli importi di cui al capitolo di spesa 151405.1 sul triennio 2023/2025 sono sostituiti dall'importo di euro 180.000,00 per ciascuna annualità del triennio.



2. Al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
- a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, programma 01, capitolo 151405.1, per euro 38.796,42;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, tipologia 101, categoria 20, per euro 38.796,42;
 - b) esercizio 2024, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, programma 01, capitolo 151405.1, per euro 21.793,20;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, programma 01, per euro 21.793,20;
 - c) esercizio 2025, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, programma 01, capitolo 151405.1, per euro 26.483,90;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, programma 01, per euro 26.483,90.
3. Le maggiori spese di cui al comma 2, relativamente all'esercizio 2023, possono essere impegnate soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi previste.

Art. 33.

*Modifiche all'allegato 2
alla legge regionale n. 6/2023*

1. All'allegato 2 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (legge di stabilità regionale 2023) l'importo di cui al capitolo di spesa 91472.2 sull'esercizio 2023 è incrementato della dotazione di euro 200.000,00.
2. Al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, programma 01, capitolo 91472.2, per euro 200.000,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, tipologia 101, categoria 20, per euro 200.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al comma 2 possono essere impegnate soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi previste.

Art. 34.

*Contributo straordinario Campionati mondiali giovanili
Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace*

1. La Regione Abruzzo intende sostenere la realizzazione dei «Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace» che si svolgeranno ad agosto 2023 sul Gran Sasso, riconoscendo alla S.S.D. Specialisti per lo sport - L'Aquila un contributo straordinario, per l'esercizio 2023, di un importo pari ad euro 100.000,00.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
- a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo straordinario alla S.S.D. Specialisti per lo sport - L'Aquila per i Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace», per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, programma 04, capitolo 321821.2, per euro 100.000,00.

Art. 35.

*Integrazione risorse
legge regionale n. 2/2018*


1. Al fine di consentire l'assegnazione di maggiori risorse in favore delle associazioni sportive beneficiarie dei contributi di cui alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, per l'esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, nel rispetto degli equilibri di parte corrente e complessivi:
- a) esercizio 2023:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, programma 01, capitolo 91502.3, per euro 112.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 06, programma 01, capitolo 92322.4, per euro 112.000,00.
2. Il Dipartimento sviluppo economico-turismo, assegnatario delle dotazioni di che trattasi, procede all'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
- Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 90/8 del 30 maggio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI



REGIONE SICILIA

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 19.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di aprile.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 45 del 27 ottobre 2023 (n. 37))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 21.701,62 derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 1 pari a euro 21.701,62 si provvede nell'esercizio finanziario 2023 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215780 (Fondo ex art. 73, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.).

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'Allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI


Assessore regionale per l'economia: FALCONE

Allegato I

Debiti fuori bilancio 2021 - Mese di Aprile - Lettera E

Cod_Anessorato	Cod_Dipartimento	Parità ideliana n. attività	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento contabile e riferimenti (art. 23 del D.Lgs. n. 118/2011)	TIPOLOGIA IMPORTO	Missa	Progra	Art (B)	Impreso Debito (C)	Miss.	Progr.	capitale per la copertura del debito (D)	Impiegate copertura debito (E)
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	20	Avio Linee Balneari	V.L.I.FE.030210754W	Richiesta spese di rimborso	Autorizzazione alla spesa e richiesta rimborso	Scritture Capitali	1	6	20223	174,00	20,00	3	212.800,-	174,00
8 mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	20 Totale									174,00				174,00
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	21	Erigenzi Acque S.p.A.	02483330842	Fornitura servizio idropotenza e locali per il servizio Cive di Agrigento	Finco fatture allegato	Scritture Capitali	8	2	243762	3.918,99	20,00	3	212.800,-	3.918,99
8 mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	21 Totale									3.918,99				3.918,99
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	22	Gas Naturali S.p.A.	07165501000	Fornitura gas per locali Fisco del Cive di Catanzetta	Bilancio fatture allegato	Scritture Capitali	8	2	243762	17.608,63	20,00	3	212.800,-	17.608,63
8 mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	22 Totale									17.608,63				17.608,63
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico										21.701,62				21.701,62
8 mobilità	4 tecnico Totale										21.701,62				21.701,62
8 Infrastrutture e della mobilità											21.701,62				21.701,62
8 mobilità Totale											21.701,62				21.701,62
Totale complessivo DFB Aprile 2021 - Lettera "E"											21.701,62				21.701,62

Viso: SCHIFANI



LEGGE 20 ottobre 2023, n. 20.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di giugno.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 45 del 27 ottobre 2023 (n. 37))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di giugno

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 13.622,82 derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1, pari a euro 13.622,82, si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215780 (Fondo ex art. 73, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

I. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI


Assessore regionale per l'economia: FALCONE



Allegato 1

Debiti fuori bilancio 2021 Mese di Giugno - Lettera E

Coef_Assessorato	Coef_Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento contabile credito contratto o/ordini (fonti, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.72 del D.Lgs. n.118/2011	TIPOLOGIA IMPORTO	Mis.a	Progra	Capitolo su cui si fa carico il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Mis. Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	19	ASSIA PIACIO	SSPP4397292603	Missioni svolte nei mesi di novembre e dicembre 2019	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	218.14	15	1	215780	218.14
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	19 Totale										218.14				218.14
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	20	LORENZO DAVIDE	RMND096950575460	Missioni svolte nei mesi di ottobre e novembre 2019	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	459.52	15	1	215780	459.52
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	20 Totale										459.52				459.52
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	21	GABRIELLO MARIANO	GRFMN6582211031	Missioni svolte nel mese di novembre	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	275.35	15	1	215780	275.35
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	21 Totale										275.35				275.35
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	22	PORELLI FELICE	PRFEL071414754W	Missioni svolte nel mese di novembre	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	111.61	15	1	215780	111.61
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	22 Totale										111.61				111.61
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	23	ZAPPALÀ ALEXANDER IVARIA	ZPAND8750953152	Missioni svolte nel mese di novembre	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	391.20	15	1	215780	391.20
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	23 Totale										391.20				391.20
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	24	ADORNO CARMELO	DRNCML72C3666767	Missioni svolte nei mesi di novembre e dicembre 2019	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	334.40	15	1	215780	334.40
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	24 Totale										334.40				334.40
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	25	MCNEGO ANDREA	MCNGNDX77287959C	Missioni svolte nei mesi di novembre e dicembre 2019	Autorizzazione invio in missione	Lettera e)	Serie Capitale	15	1	312517	107.98	15	1	215780	107.98
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	25 Totale										107.98				107.98



(Omissis)

6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	25 Totale																	167,98	167,98
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	A.D. ARCHITETTURA DESIGN S.R.L.	014029306857 (art. 2019)	Richiesta da parte dell'Amministratore del condominio	Lettera d)	15	1	31252	15	1	2.5700								11.664,62	11.664,62
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	31 Totale																	11.664,62	11.664,62
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	31 Totale																	13.672,82	13.672,82
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	31 Totale																	13.672,82	13.672,82
6 Famiglia Totale																			13.672,82	13.672,82
Totale complessivo DFB mese di Giugno 2021 - Lettera "E"																			13.672,82	13.672,82

Visto: SCHIFANI



LEGGE 20 ottobre 2023, n. 21.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di settembre.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I)
n. 45 del 27 ottobre 2023 - n. 37)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 22.207,74 di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 a euro 22.207,74, si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215780 (Fondo ex art. 73, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.).

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni per competenza e cassa di cui all'Allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI


Assessore regionale per l'economia: FALCONE



Allegato 1

Debiti fuori bilancio 2022 Mese di Settembre - Lettera E


Cod_Assessorato	Cod_Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (n. sentenza, estremo contratto o/o ordine tornante, etc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPONTO	Miss.	Progr.	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Miss.	Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	importo copertura debito (E)
4 Economia	Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali	1 IM 3 F/A	1 IM 3 F/A	488410017	Canoni Pci Pcc Convezione Comp.	Convezione Comp. ODA n.254833 del 09/12/2015	Lettera e)	Serie Capitale	1	8	21254	18.007,20	1	8	212570	18.007,20	
4 Economia	Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali	1 Totale										18.007,20					18.007,20
4 Economia	Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali	Totale										18.007,20					18.007,20
4 Economia Totale												18.007,20					18.007,20
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	43	CITTA' COMUNE DI TRAPANI, p.za Vico Veneto 1 - 91100 TRAPANI	8000321081	Formatura servizio ufficio alla MCTC di dispendi in accanto anno 2016 - contratto 18348 - utenza 1925	fattura n. FATTPA 86_16 lettera e)	Serie Capitale	8	2	272533	295,00	295,00	20	3	212570	295,00	
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	43 Totale										295,00					295,00
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	Totale										295,00					295,00
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento regionale tecnico	38	Dipendenti, funzionari e/o dirigenti della Regione Siciliana		Pagamento Missioni in conto privati (vostra) Assicurazione al personale dipendente	Parcele presentate dai dipendenti e richieste di parere dall'Ufficio del Genio Civile di Catania	Altri oneri	1	6	280533	1.318,08	1.318,08	1	6	212570	1.318,08	
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento regionale tecnico	38 Totale										1.744,72	8	2	212570	1.744,72	
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento regionale tecnico	Totale										3.052,80					3.052,80
8 Infrastrutture e della mobilità	Dipartimento regionale tecnico	39	BARONE ANTONIO	BRNNTW62R274147	NUMEROSI SPESA MISSIONI	MISSIONE PROT.M.55645 DEL 12.04.2021. EFFETTUATA IN DATA 14.04.2021	Lettera e)	Serie Capitale	1	6	280533	88,00	88,00	1	6	212570	88,00



Cod_Assessorato	Cod_Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento e approvazione di competenza, estremi concorsi e/o ordine finanziari, N.118/2011 (SSG.)	Tipologia debito	TIPOLOGIA IMPEGNO	Mis.	Progr.	Capitale su cui gravano i debiti (A)	Atc. (B)	Importo debito (C)	Mis.	Progr.	capitale per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	39 Totale											68,00				68,00
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	40 MUSCUDVARIA FRANCESCO		INTEFCNSPTUP158	RIMBORSO SPESE MISSIONI	MISSIONE A PALERMO AUT.DIT N.19984 DEL 14.12.2023 EFFETTUATA IN DATA 14.12.2023	Spese Capitale		1	6	28900	(vuoto)	155,04		6	215780	155,04
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	40 Totale											155,04				155,04
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	41 RIPANANTE LETTERIO		RPALT56CZF198	RIMBORSO SPESE MISSIONI	MISSIONE A PALERMO AUT. DIT. 196726 DEL 27.12.2023 EFFETTUATA IN DATA 27.12.2023	Spese Capitale		1	6	23900	(vuoto)	52,16		6	215780	52,16
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	41 Totale											52,16				52,16
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	42 SPEZIALE CORDIADO		SPFC1066A209190	RIMBORSO SPESE MISSIONI	MISSIONE SPICOLA-1066A209190	Spese Capitale		1	6	23050	(vuoto)	98,54		6	215780	215.685,54
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	42 Totale											98,54				98,54
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	42 Totale											3.905,54				3.905,54
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	42 Totale											4.200,54				4.200,54
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	42 Totale											4.200,54				4.200,54
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	42 Totale											22.207,74				22.207,74
Totale complessivo DF8 mese di Settembre 2022 - Lettera "E"																	

(Omissis).
Visto: SCHIFANI

23R00537




MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-005) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 2 1 0 *

€ 3,00

